

N. R.G. 2018/~~0000~~

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

Nel procedimento iscritto al n. r.g. ~~0000~~/2018 promosso da:~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Rappresentato e difeso dall'Avv. PISCITELLI LOREDANA

RICORRENTE/I

Contro

**MINISTERO INTERNO**

Rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO

RESISTENTE/I

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Angela Baraldi,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.**

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Occorre premettere che con provvedimento 11 aprile 2018 il Questore della Provincia di Forlì Cesena - preso atto del parere sfavorevole della Commissione Territoriale di Bologna, che ha evidenziato la mancanza di una attività lavorativa e di integrazione - ha negato a ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari già rilasciatogli il 3.9.2014 (e poi, stando alle dichiarazioni del ricorrente, rinnovato per un periodo di due anni in Calabria).

Nel ricorso l'istante stigmatizza la decisione dell'amministrazione che avrebbe omesso di considerare che, dopo le difficoltà del viaggio, il ricorrente sarebbe stato soggetto allo sfruttamento nelle campagne del meridione, vivendo per anni in roulotte insieme ad altri africani, lavorando nei campi per dodici ore al giorno e senza alcun contatto con persone di lingua italiana; costretto quindi al lavoro forzato per garantirsi la mera sopravvivenza. Solo recentemente sarebbe riuscito a rientrare a Forlì per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, ottenendo ospitalità dalla

l' per poi entrare in contatto con l'associazione di volontariato sociale con l'inserimento in un programma di apprendimento della lingua italiana nella scuola per stranieri. Dalle dichiarazioni degli insegnanti, si legge sempre nel ricorso, emerge come la situazione personale del ricorrente sia di estrema vulnerabilità; come attestano infatti gli insegnanti della scuola,



nonostante egli sia dotato di grande volontà ed impegno, è stata riscontrata una situazione personale gravissima; nel documento allegato è scritto che "~~il ricorrente~~ ha visto la sua prima scuola a Forlì. Nessuno gli aveva mai insegnato a leggere e scrivere. Non era capace di riconoscere il suo nome scritto, né era capace di fare una firma in qualche modo leggibile. Il disegno di semplici forme geometriche – un cerchio, un quadrato, un'asta, un triangolo – è stato a lungo un ostacolo insormontabile". Sempre nel ricorso poi viene rappresentata la positività alla tubercolosi.

Ritualmente integrato il contraddittorio, parte resistente si è costituita - pur non comparendo all'udienza fissata per la comparizione delle parti - chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto della domanda.

Preliminarmente occorre precisare quale sia il regime processuale delle domande aventi ad oggetto il permesso umanitario dopo il dl 13/2007, convertito in l. 46/2017.

Quando la domanda di riconoscimento del permesso umanitario sia connessa o subordinata a quella relativa alla protezione internazionale (come ad esempio quando il richiedente impugna il provvedimento negativo della Commissione territoriale chiedendo il riconoscimento dello *status* di protezione internazionale e, in via subordinata, la protezione umanitaria), la competenza spetta al giudice collegiale e si procede con rito camerale.

Invece si dovrà seguire il rito sommario di cognizione in tutti gli altri casi come quello in esame in cui venga impugnato il diniego di rinnovo del questore.

Venendo al merito, all'udienza del 23 ottobre 2019 il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni: "*sono in Italia da 6 anni; ho 30 anni; ho mia moglie e i miei figli nel mio Paese; ci sentiamo ogni tanto; in questi anni ho sempre lavorato nei campi in nero non essendo riuscito ad avere un contratto. Confermo il contenuto della memoria che ho scritto insieme a ~~BRUNO~~ che noi chiamiamo*

*Ora sto lavorando a Forlì nella raccolta dei rifiuti. Vivo da ~~BRUNO~~. Vivo con lui e sua moglie. Sto andando dallo psicologo perché non riesco a ragionare bene. Vado anche a scuola*".

Alla stessa udienza è stato sentito anche ~~BRUNO BRUNO~~, che insieme alla compagna ospita il ricorrente ("*io e la mia compagna stiamo ospitando il ricorrente da febbraio 2019; fino al tirocinio ha cercato lavoro, ora è impegnato nel tirocinio finanziato dalla Regione fino a gennaio 2020. Si alza tra le 3,30 e le 4,00. Lui si sta impegnando molto anche nello studio dell'italiano. Confermo la relazione che ho scritto con la mia compagna. Io l'ho anche aiutato a scrivere la sua storia. Rimarrà con noi fino a che non sarà autonomo dal punto di vista economico*") e l'insegnante di italiano, ~~BRUNO~~ ~~BRUNO~~ ("*sono uno dei fondatori dell'associazione ~~BRUNO~~ e sono il fondatore della scuola di italiano; sono stato l'insegnante di italiano del ricorrente. E' stato per noi lo studente più difficile per la situazione di partenza di analfabetismo totale; non era capace di tenere in mano una penna; era privo di coordinate spazio temporali; si capiva che aveva condotta una vita limitata al*



*soddisfacimento dei bisogni essenziali; potrei definirlo con una brutta espressione ma è l'unica che descrive la situazione di questo ragazzo come di una persona che "esce dalla foresta". Da quando abita ha imparato molto di più l'italiano che nei due anni di scuola").*

La causa è stata istruita anche mediante la produzione di ulteriore documentazione: **relazione del** ricorrente; lettera di che lo ospitano; contratto di lavoro 1.9.2018; contratto di lavoro 26.6.2018; buste paga; contratto tirocinio formativo dal 29.7.2019 al 28.1.2020 con indennità mensile di euro 450; cud 2019 e certificazione di presa in carico da parte dello psicologo.

Vertendosi in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, occorre fare una breve premessa in seguito all'entrata in vigore, il 5 ottobre scorso, del DL 113/2018 che ha abrogato l'art. 5 comma 6 D.lgs 286/98 nella parte in cui consentiva il rilascio del permesso di soggiorno qualora sussistessero *"seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti dagli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*.

Nel citato decreto non si rinviene alcuna deroga (né esplicita né implicita) alla previsione di cui all'art. 11 delle preleggi del c.c. che, come noto, contiene il principio generale secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.

Tale dato – unitamente alla consistenza di diritto soggettivo della posizione giuridica dello straniero che chieda la protezione umanitaria (cfr. Cass. SU sentenza 19393/2009) ed alla natura dichiarativa del provvedimento (cfr. Cass. SU sentenza 907/99) che, appunto, accerta la condizione che preesiste al suo riconoscimento – porta a ritenere l'applicabilità al caso in esame, in cui la richiesta di accertamento del diritto è precedente all'entrata in vigore del citato decreto, della preesistente disciplina sostanziale che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (il legislatore ha infatti ritenuto di prevedere una normativa transitoria soltanto per la fase amministrativa con il rilascio di un permesso di soggiorno per "casi speciali" all'art. 1, comma 9, DL 11/18).

Questo orientamento ha recentemente ricevuto avallo dalla Suprema Corte, la quale, nella sentenza n. 4890/2019, ha chiarito che *"la normativa introdotta con il d. l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, c.6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione"*.



Ne deriva che, nel caso di specie, si può e si deve procedere al ~~caso della sussistenza dei gravi~~ motivi umanitari che consentivano il rinnovo del relativo permesso di soggiorno.

Come noto, i "seri motivi" di carattere umanitario ~~oppure risultanti da all'egli condizioni~~ internazionali dello Stato Italiano non costituiscono un ~~numero chiuso ed hanno in comune il fine di~~ tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, secondo un giudizio prognostico, derivanti dal rimpatrio del soggetto, in presenza di un'esigenza umanitaria ovvero relativa a diritti umani fondamentali tutelati dalla Costituzione e a livello internazionale.

In ogni caso la protezione umanitaria presuppone la sussistenza di serie situazioni di difficoltà correlate a condizioni temporali limitate o circoscritte (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione in melius della situazione del Paese d'origine o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela, Cass. Sez. VI, 25 maggio 2013, n.1571; Cass. 6879 del 2011; 4139 del 2011; 24544 del 2011) o comunque di fatti oggettivi produttivi di un grave pericolo in danno del richiedente, derivanti dalla situazione socio-ambientale del suo Paese di origine e direttamente riferibili alle sue condizioni e/o convinzioni personali; tale pericolo ipotetico deve potersi tradurre nella produzione di danni gravi a carico del richiedente. Possibilità, questa, che deve essere legata ad altro presupposto fondamentale, quale l'inefficacia del sistema preventivo di tutela offerto dalle forze dell'ordine dello Stato di origine (Cass., sez. VI-1, ord. 23 maggio 2013, n. 12751 in materia di presupposti per la protezione umanitaria e Cass., sez. VI-1, ord. 20 gennaio 2012 n.813 in materia di onere di allegazione e prova).

La più recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 4455/18) richiede che il giudice valuti il profilo di vulnerabilità del richiedente facendo un confronto "*caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio*" e precisa che "*i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa*".

Sarà pertanto necessario effettuare una valutazione comparativa tra un elemento soggettivo – relativo al richiedente – ed un elemento oggettivo – relativo alla generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza – pur sempre collegato però alla vicenda personale del richiedente ("*perché altrimenti si finirebbe con il prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo oggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto con il parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs 286 cit.*").



Ritiene il giudice che il confronto tra la situazione soggettiva del ricorrente e la situazione complessiva della regione di provenienza delineino un quadro di vulnerabilità, sia soggettiva che oggettiva, che giustifica il rinnovo del permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario.

In primo luogo si devono evidenziare le condizioni di estrema vulnerabilità del ricorrente e su questo pare sufficiente il richiamo alla testimonianza resa dall'insegnante di italiano; a ciò si aggiunge il difficilissimo percorso migratorio intrapreso per tentare una soluzione ad una situazione di estrema povertà e disagio al limite della sussistenza e l'aver vissuto, dopo il rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi umanitari, al di fuori del sistema di accoglienza, al meridione dove è stato vittima di sfruttamento lavorativo. Dal momento in cui è entrato in contatto con l'associazione di volontariato sociale

Onlus, il ricorrente è stato costantemente supportato e orientato, tanto che ha trovato un'occupazione a tempo determinato, ha iniziato a frequentare la scuola ed è stato accolto in una famiglia.

La valutazione congiunta di quanto evidenziato non può che condurre a valutare positivamente, all'esito del confronto richiesto dalla giurisprudenza, la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari: da un lato, la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione messe a sua disposizione e, dall'altro, la difficile situazione che il ricorrente si troverebbe ad affrontare laddove fosse costretto a rientrare in un Paese dal quale manca da oltre 5 anni, vanificando il percorso faticosamente realizzato da ultimo nel Paese ospitante.

Del resto, come rimarcato recentemente da Cass., ord. 231/2019, spetta al giudice la verifica della sussistenza dei «seri motivi» *“attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese”*.

Il ricorso merita accoglimento e il Questore provvederà in conformità adottando il provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto della particolarità del caso e della materia trattata.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c.,

accerta il diritto di al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore della Provincia di Forlì Cesena affinché provveda in conformità.

Spese compensate.

Così deciso in Bologna, il 10 novembre 2019



IL GIUDICE  
Angela Baraldi

